

Assistente sociale e avvocato: deontologie a confronto

Webinar 27.05.2021

1. Il codice etico dei magistrati

A partire dagli anni 60/70 del secolo scorso si è affermato nella nostra società un nuovo modello di magistrato che ha trovato origine e consenso in una parte rilevante della magistratura e dell'opinione pubblica.

Il valore che emergeva e doveva essere salvaguardato nel comportamento del magistrato, rilevante quanto a deontologia professionale, non era più un astratto concetto di prestigio della magistratura intesa come corpo e potere dello Stato, bensì un più concreto valore da individuare nella credibilità del sistema giudiziario e nella fiducia dei cittadini nel suo funzionamento.

Ne derivava l'esigenza che l'esercizio della funzione giudiziaria fosse ispirato alla consapevolezza da parte del magistrato di fornire un servizio ai cittadini nel rispetto dei principi costituzionali: valore della persona umana, uguaglianza e pari dignità di tutti davanti alla legge, imparzialità, indipendenza e trasparenza del giudizio.

In relazione a ciò la magistratura si è dotata di un "codice etico" in cui sono indicati comportamenti eticamente doverosi, esposti, in caso di inosservanza, a una sanzione non necessariamente disciplinare, ma sociale, vale a dire alla riprovazione da parte della comunità degli stessi magistrati e della collettività.

Il Codice Etico della magistratura è stato adottato dall'Associazione Nazionale Magistrati (che raccoglie su base volontaria la maggioranza dei magistrati e ha una rilevanza nelle scelte dei loro rappresentanti nel CSM) in base ad un compito assegnatole dal legislatore (art.58 bis del D.L.vo n.29/1993).

Formulato nel 1994, ha avuto successive integrazioni nel 2009 che non ne hanno modificato sostanzialmente l'impianto.

Il Codice etico copre uno spazio più ampio rispetto al quadro dei doveri del magistrato e della responsabilità disciplinare che è invece regolato dal D.Lvo 23/2/2006 n.109, che prevede gli illeciti, le sanzioni e le procedure la cui applicazione è rimessa dalla legge al CSM, organo costituzionale di autogoverno della magistratura

Art. 11 - La condotta nel processo

Nell'esercizio delle sue funzioni, il magistrato, consapevole del servizio da rendere alla collettività, osserva gli orari delle udienze e delle altre attività di ufficio e programma lo svolgimento delle stesse anche al fine di evitare inutili disagi ai cittadini e ai difensori e fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario. Svolge il proprio ruolo con equilibrio e con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo assicurando loro le condizioni per esplicitarle al meglio.

Cura di raggiungere, nell'osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto quando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone.

Fa tutto quanto è in suo potere per assicurare la ragionevole durata del processo.

Il giudice ascolta le altrui opinioni in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale.

2. Incontro/scontro tra diverse funzioni, culture, professioni

Negli interventi e nei procedimenti che hanno ad oggetto i diritti dei minorenni nell'ambito familiare si confrontano e si scontrano diverse funzioni e professioni radicate in differenti culture e regole di condotta anche deontologiche.

La cultura giuridica è rappresentata da avvocati e magistrati, la cultura della cura delle persone è rappresentata dagli operatori psicosociali dei Servizi istituiti dagli Enti pubblici territoriali a cui la stessa Costituzione attribuisce le competenze in materia di quella che originariamente era definita in generale "assistenza e beneficenza". (Art.117 Cost, legge n.382/1975, ordinamento regionale e organizzazione

pubblica amministrazione, DPR n.616/1977 attuazione della delega di cui all'art.1 l.382/75, art. 23,c), art 25) .

Mentre gli avvocati costituiscono una libera professione gli assistenti sociali e i magistrati esercitano la propria professione all'interno di strutture deputate a svolgere un servizio pubblico secondo finalità e regole determinate in funzione di interessi dell'intera società. Come tali i professionisti dei servizi pubblici non possono scegliere il campo della loro azione professionale ma devono impegnarsi con competenza, onore e diligenza in ogni circostanza che richieda il loro intervento.

I magistrati, essendo parte di un potere costituzionale dello Stato hanno uno speciale vincolo espressamente definito dalla legge.

3. Il processo minorile, le regole, i soggetti,

Il processo ha regole specifiche che si applicano ai diversi ambiti in cui lo stesso processo interviene e che sono contenute in disposizioni di legge (codici di procedura penale e civile). La materia che ha ad oggetto controversie che riguardano i diritti delle persone minorenni è anch'essa regolata da norme processuali che per quanto non espressamente codificate, hanno tuttavia una loro caratteristica.

Il minore Il procedimento ha al centro la garanzia dei diritti del minorenne e il suo interesse a che tali diritti siano esercitati nella situazione data.

Nel processo il minorenne ha il diritto di essere rappresentato e difeso

Curatore difensore

Giudice/PM/parti private e loro difensori tutti devono concorrere ad individuare e garantire diritti/interessi del minore

Contraddittorio processuale e ruolo della difesa (diritto costituzionale)

Regole/obiettivi del processo minorile Obiettivi comuni: tutela prevalente dei diritti /miglior interesse del minore.

Rispetto dignità delle persone/diritti relazionali.

Contraddittorio processuale e ruolo della difesa (diritto costituzionale)

Cultura della collaborazione non della contrapposizione

Segretezza / riservatezza delle indagini/ pubblicità del processo

Specializzazione magistrati e avvocati

Servizi Sociali

Non sono ausiliari del giudice ma soggetti a cui la legge attribuisce compiti anche in riferimento al processo

Mandato della magistratura

Compiti e ruolo dei Servizi definiti dal mandato del magistrato ma che si esplicano fuori dal processo secondo regole che sono proprie del procedere professionale dei SS

Nuovo cod deontologico. A S in vigore dal 1/6/2020

Cod deont. Avvocati art.53 GO, 56 (ascolto minore) , 63. Rapp con terzi, 65 non deve minacciare azioni sproporzionate, nessun cenno a rapporti con altri soggetti nel processo